



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
FORMAZIONE E DOTTORATO

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

(Testo coordinato del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 609/2013 del 06/08/2013 e successive modifiche e integrazioni)

INDICE

- ART. 1 – Definizioni**
- ART. 2 – Visibilità di genere**
- ART. 3 – Autonomia didattica**
- ART. 4 – Titoli e corsi**
- ART. 5 – Rilascio dei titoli**
- ART. 6 – Attivazione e Regolamenti didattici dei corsi di studio**
- ART. 7 – Crediti formativi universitari**
- ART. 8 – Riconoscimento dei crediti**
- ART. 9 – Mobilità nazionale**
- ART. 10 – Iscrizione ai corsi**
- ART. 11 – Ammissione ai corsi**
- ART. 12 – Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali**
- ART. 13 – Orientamento e tutorato**
- ART. 14 – Periodi di studio presso altra istituzione universitaria**
- ART. 15 – Programmazione delle attività didattiche**
- ART. 16 – Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative**
- ART. 17 – Studenti a tempo parziale e percorso breve**
- ART. 18 – Esami o valutazioni finali di profitto**
- ART. 19 – Commissioni d'esame o di valutazione finale di profitto**
- ART. 20 – Prova finale**
- ART. 20 bis – Esami o valutazioni finali di profitto e prova finale**

ART. 21 – Commissioni per la prova finale

ART. 22 – Iscrizione a singole attività formative

ART. 23 – Compiti didattici

ART. 24 – Qualità delle attività formative e dei servizi agli studenti

ART. 25 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni

ART. 26 – Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio

ART. 27 – Carriere e diritti degli studenti

ART. 28 – Afferenza dei corsi di studio ad uno stesso Consiglio

ART. 29 – Strutture dell'Università di Bologna

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
- b) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'art.12 del DM 270/04;
- c) per corsi di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea magistrale, un diploma di specializzazione, come individuati nell'art. 3 del presente regolamento;
- d) per corsi di dottorato, i corsi di cui al DM 226/2021;
- e) per master universitari, i corsi di cui all'art. 3 comma 9 del DM 270/2004;
- f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, come individuati nell'art. 3 del presente regolamento;
- g) per classi, le classi di appartenenza dei corsi di studio, comunque denominati, individuate nei decreti ministeriali;
- h) per settori scientifico-disciplinari, le aree di ricerca, all'interno delle quali possono essere determinati gli insegnamenti, con denominazioni stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
- i) per credito formativo universitario, brevemente credito, la misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti dei corsi di studio;
- l) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- m) per ordinamento di un corso di studio l'insieme delle norme che regolano il relativo curriculum e ne determina il quadro generale delle attività formative;
- n) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- o) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extra-universitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- p) per learning agreement, l'accordo tra lo studente, l'Università inviante e l'Università ricevente, che riporta le attività formative da svolgere presso l'università partner e che saranno inserite come crediti formativi nell'ambito della carriera dello studente;

- q) per piano di studio, l'insieme delle attività formative che deve seguire lo studente per il conseguimento del titolo di studio;
- r) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l'insieme di regole per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo;
- s) per sistema di conversione dei voti ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo per facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;
- t) per diploma supplement, la relazione informativa redatta in doppia lingua e allegata al diploma di ogni titolo di studio.

Art. 2 – Visibilità di genere

1. Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università di Bologna, in coerenza con le Linee Guida per la visibilità di genere nella Comunicazione istituzionale, il presente Regolamento, ogni volta in cui è possibile, utilizza una terminologia neutra.
Qualora, unicamente a scopo di sintesi, sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

Art. 3 – Autonomia didattica

1. Il presente regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica, disciplina gli ordinamenti e i criteri di funzionamento dei corsi di studio istituiti presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di seguito Università di Bologna.
2. Gli ordinamenti dei corsi di studio sono riportati negli allegati facenti parte integrante del presente regolamento. In particolare, per ciascun corso di studio, le determinazioni relative a:
 - denominazione e obiettivi formativi qualificanti e specifici in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, con indicazione delle relative classi di appartenenza;
 - quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1 del DM 270/2004, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio

sono assunte dall'Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali previsti. Il corso di studio individua altresì gli sbocchi professionali previsti anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori

scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente per le classi di laurea o le classi di laurea magistrale, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

4. Gli ordinamenti previgenti sono regolati secondo le disposizioni dell'art. 26, co.2 del presente regolamento.
5. I corsi di III ciclo (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca) e i master sono disciplinati dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti di ateneo.

Art. 4 – Titoli e corsi

1. L'Università di Bologna rilascia i titoli di studio di laurea (I ciclo), laurea magistrale (II ciclo), diploma di specializzazione e dottorato di ricerca (III ciclo), conseguiti al termine rispettivamente dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca.
Rilascia inoltre master di I e II livello.
2. L'Università può attivare i percorsi universitari e accademici di formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di cui alla normativa vigente in materia.
3. Possono inoltre essere attivati corsi di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi di cui all'art. 6 della L. 341/90.

Art. 5 – Rilascio dei titoli

1. I titoli di studio rilasciati dall'Università di Bologna contengono l'indicazione della classe di appartenenza e la denominazione del corso di studio come approvata dagli Organi competenti.
2. L'Università di Bologna può organizzare percorsi didattici integrati con altre Università, italiane o estere, sulla base di apposite convenzioni. Le convenzioni con Università italiane o estere possono prevedere il rilascio del titolo di studio delle Università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato fra le stesse, secondo le regole previste nell'accordo, in forma congiunta o in forma di titolo doppio o multiplo.
3. Le suddette convenzioni devono riportare indicazioni sulle forme di integrazione dei percorsi, così come concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi internazionali di convergenza tra gli ordinamenti. Le verifiche devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità.

In particolare, le convenzioni che disciplinano i percorsi di titolo doppio o multiplo devono prevedere che gli studenti dell'Università di Bologna trascorrono all'estero un periodo di studio non superiore alla metà della durata legale del corso di studio e che gli studenti provenienti dalle Università partner effettuo, di norma, presso l'Università di Bologna almeno un semestre di mobilità.

Le convenzioni possono indicare una diversa durata e modalità di mobilità per gli studenti provenienti dalle Università partner, fermi restando il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per il conseguimento del titolo e la sostenibilità del corso di studio. Le convenzioni devono altresì riportare le tabelle di corrispondenza degli insegnamenti erogati presso le Università convenzionate.

4. Le convenzioni devono prevedere le modalità di rilascio del titolo. Può essere previsto il rilascio di una unica pergamena con l'indicazione delle Università convenzionate, della denominazione congiunta del titolo e la eventuale corrispondenza nei rispettivi sistemi di Istruzione.
5. L'Università di Bologna rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa in italiano e in inglese, o in altra lingua, in base ad apposite convenzioni, che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il modello di supplemento al diploma è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea così come recepito dalla normativa italiana.

Art. 6 – Attivazione e Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Il Dipartimento di riferimento, di norma su proposta del Consiglio di corso di studio, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, provvede alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio, nonché alla modifica dei rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici, acquisito il parere espresso dalla Commissione paritetica e dalla Commissione interdipartimentale per la didattica.
2. L'istituzione e attivazione dei corsi di studio rispetta le procedure di assicurazione della qualità definite dalla normativa vigente, in attuazione della delega prevista dall'art. 5 co. 1 lett. a) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e da eventuali linee guida degli Organi competenti.

Art. 7 – Crediti formativi universitari

1. Per ciascun corso di studio, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o alle altre attività formative di tipo individuale è definita dai regolamenti didattici dei corsi di studio in misura non inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
2. Nei regolamenti didattici di corso di studio l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative. A tal fine, per ciascun corso di studio non può essere previsto un numero di esami o valutazioni finali di profitto superiore a quello previsto dalla normativa nazionale o dell'Unione Europea.
3. L'attività formativa, qualora articolata in moduli, e gli insegnamenti integrati comportano un unico esame o valutazione finale di profitto.

Art. 8 – Riconoscimento dei crediti

1. Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio e in coerenza ad eventuali linee guida d'Ateneo. Il Consiglio di corso di studio assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente nello stesso settore scientifico-disciplinare o insieme di essi.
2. In caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea e laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare o in più settori, il Consiglio di corso di studio individua le modalità dell'integrazione più adeguate in base ai risultati di apprendimento attesi e agli obiettivi formativi, con particolare attenzione a contenere il numero di esami o valutazioni finali di profitto integrativi. Ove, applicati i criteri suddetti, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.
4. Il Consiglio di corso di studio può riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento del corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili è fissato nell'ordinamento del corso di studio, entro il limite previsto dalla normativa vigente. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
5. Nell'ambito di programmi di scambio o percorsi integrati, la delibera di approvazione del learning agreement da parte del Consiglio di corso di studio non è necessaria nel caso in cui siano stati approvati dal Consiglio di corso di studio pacchetti di crediti acquisibili presso le Università partner in sostituzione di crediti previsti.
6. Il Consiglio di corso di studio può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

Art. 9 – Mobilità nazionale

1. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 – Iscrizione ai corsi

1. La scelta del corso avviene al momento dell'iscrizione al corso stesso. Le procedure di iscrizione all'Università sono effettuate esclusivamente per via telematica, salvo esplicite deroghe connesse alla tipologia di studente o a particolari situazioni individuali.

2. È consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 11 – Ammissione ai corsi

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa vigente o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in conformità alla normativa vigente, nonché in possesso di adeguate conoscenze e competenze di base relative alle discipline che sono oggetto degli studi universitari.
2. È altresì consentita l'ammissione a un corso di laurea ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non è attivo l'anno integrativo. In questo caso lo studente ha l'obbligo di assolvere lo specifico debito formativo assegnato, fatti salvi ulteriori obblighi formativi derivanti dalla verifica delle conoscenze di cui al comma precedente.
3. Per i singoli corsi di laurea sono definite le conoscenze richieste per l'accesso, le cui modalità di verifica, anche a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche, sono demandate ai corrispondenti regolamenti didattici dei corsi di studio nel rispetto delle linee guida degli Organi competenti. Se la verifica non è positiva, sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi. I regolamenti didattici dei corsi di laurea ne determinano le relative modalità di accertamento nel rispetto delle linee guida degli Organi competenti. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma precedente sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di attività formative integrative.
4. Per i possessori di diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale, rilasciati da istituti presso i quali non è attivo l'anno integrativo, il Consiglio di corso di laurea definisce i contenuti, la durata e le modalità di assolvimento e verifica del debito formativo aggiuntivo da assegnare. In ogni caso, l'obbligo formativo così determinato, condizione necessaria per la conclusione degli studi universitari, deve corrispondere complessivamente all'impegno richiesto per l'anno integrativo e deve essere assolto nel primo anno di corso entro i termini definiti dagli Organi competenti. L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica e certificazione. Al fine di considerare assolto l'obbligo formativo il Consiglio di corso di laurea può altresì prendere in considerazione eventuali coerenti competenze altrimenti acquisite dopo il periodo scolastico.
5. Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi, con le modalità stabilite dal Regolamento didattico del corso di studio, entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno.
6. I Consigli dei corsi di studio coinvolti possono attuare forme di autovalutazione guidata della preparazione iniziale da rendere tempestivamente accessibili agli interessati.
7. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del diploma universitario di durata triennale, di un titolo di studio, riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo in conformità alla normativa vigente. Il regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve prevedere i

requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione. Qualora lo studente presenti il diploma supplement, questo sarà considerato documentazione sufficiente per la valutazione del possesso dei requisiti curriculari richiesti. In deroga alle disposizioni precedenti è consentita l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore, sempre che ciò sia esplicitamente previsto dai decreti ministeriali.

8. L'ammissione al corso di specializzazione è disciplinata dai decreti ministeriali.
9. Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica o della laurea secondo gli ordinamenti previgenti al DM 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
10. L'ammissione ai corsi professionalizzanti è disciplinata da appositi regolamenti.

Art. 12 – Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali

1. L'ordinamento di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale, nel rispetto dei decreti ministeriali, indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate dall'Ateneo in quanto coerenti con il progetto formativo, sulla base dei criteri fissati dal regolamento di corso di studio e nei termini di scadenza indicati dal Consiglio di corso di studio.
2. Qualora la scelta dello studente riguardi attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, la stessa deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di corso di studio sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
3. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
4. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale, determinano anche le regole di presentazione e i criteri di approvazione dei piani di studio individuali che non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti. Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
5. Fatta salva la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, i Consigli di corso di studio, valutano i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione di cui al comma precedente.
6. I termini per la scelta delle attività formative e per la presentazione dei piani di studio sono determinati annualmente dai Consigli di corso di studio, tenendo conto delle linee guida stabilite dagli Organi competenti.

Art. 13 – Orientamento e tutorato

1. L'Ateneo assicura servizi di orientamento e tutorato volti ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del processo di formazione inclusi l'accoglienza in entrata e l'orientamento verso il mondo del lavoro. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo sia formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere scelte responsabili, al fine di agevolare il buon andamento della carriera dello studente. Le attività di tutorato sono volte a ridurre il numero degli abbandoni e a supportare lo studente nel proprio percorso formativo.
2. I servizi di orientamento e tutorato sono assicurati dall'Amministrazione generale e dalle Strutture sulla base degli indirizzi generali definiti dagli Organi competenti. La collaborazione allo svolgimento delle attività di orientamento e tutorato costituisce compito didattico dei docenti.
3. Le attività di orientamento possono anche svolgersi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, con le organizzazioni studentesche e con le rappresentanze del mondo del lavoro.
4. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti all'estero, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo.

Art. 14– Periodi di studio presso altra istituzione universitaria

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi, comprese le attività di tirocinio e di preparazione delle tesi, presso Università o altre Istituzioni di formazione superiore, all'estero, sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.
2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti con Università estere sulla base di rapporti convenzionali, attivando forme di supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche.
3. Lo studente all'estero può:
 - frequentare attività formative;
 - frequentare attività formative e sostenere esami o valutazioni finali di profitto per il conseguimento di crediti;
 - preparare la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - svolgere attività di tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione ove consentito, e altre attività formative.

Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero propone il proprio learning agreement indicante le attività formative dell'Università ospitante. Il Consiglio di corso di studio esamina la proposta dello studente e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo.

4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei Consigli di corso di studio interessati, la scelta delle attività formative, da svolgere presso l'Università ospitante - e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza. L'intero pacchetto di crediti, relativo all'insieme delle attività formative approvate, sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di studio di appartenenza.

5. Il sistema dei crediti formativi universitari adottato dall'Ateneo coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS. Nel caso di titoli doppi o multipli la convenzione con le Università estere, di cui all'art. 5, dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale, utilizzando di preferenza gli strumenti del sistema ECTS.
6. Al termine del periodo di permanenza presso l'ateneo partner, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del learning agreement, il Consiglio di corso di studio conferma il riconoscimento delle attività formative svolte nell'ambito della mobilità, i relativi crediti e gli esami o valutazioni finali di profitto e delibera il riferimento ai settori scientifico-disciplinari del corso di studio. Il riconoscimento delle attività formative svolte nell'ambito della mobilità, approvato dal Consiglio di corso di studio, modifica automaticamente il piano di studi.
7. La votazione riportata all'estero sarà tradotta con delibera del Consiglio di corso di studio, utilizzando, laddove possibile, il sistema di conversione dei voti ECTS.
8. Gli studenti possono altresì acquisire crediti formativi universitari presso altri atenei italiani sulla base di apposite convenzioni stipulate con le istituzioni interessate. Al fine di garantire il riconoscimento dei crediti acquisiti durante la mobilità, gli studenti dovranno stipulare un learning agreement che definisca in dettaglio il piano di studi e le attività da svolgere presso l'ateneo convenzionato. Il learning agreement dovrà essere approvato dal Corso di Studio di appartenenza prima dell'inizio della mobilità. Il periodo di mobilità previsto dal programma di scambio potrà avere una durata compresa da 3 a 6 mesi.
9. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero o presso altro ateneo italiano convenzionato è garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza, purché preventivamente autorizzato dal Consiglio di Corso di Studio in sede di approvazione del learning agreement.
10. Eventuali attività svolte al di fuori degli accordi con istituzioni universitarie in Italia e all'estero, al di fuori dei bandi per la mobilità studentesca promossi e attivati dall'ateneo, e non preventivamente approvate in specifico learning agreement, non sono considerate quali attività istituzionali nell'ambito della carriera dello studente. In tali casi è comunque possibile presentare istanza di riconoscimento dei crediti acquisiti al Consiglio di corso di studio secondo la normativa vigente.

In caso di contemporanea iscrizione ad altro ateneo estero, lo studente potrà chiedere il riconoscimento degli esami come previsto da normativa e nei termini stabiliti dagli Organi Accademici.

Art. 15 – Programmazione delle attività didattiche

1. Gli Organi competenti definiscono la data di inizio e di fine delle attività didattiche per ogni anno accademico.
2. Annualmente il Consiglio di corso di studio propone al Dipartimento di riferimento, e a eventuali altri dipartimenti interessati, il programma delle attività formative incluse le attività di tutorato e di orientamento definendo:
 - gli obiettivi formativi;

- i contenuti disciplinari;
 - il programma delle attività ed il periodo di svolgimento;
 - la sede;
 - le modalità di svolgimento delle attività formative;
 - le modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche del profitto;
 - la lingua di insegnamento (ove diversa dall'italiano).
3. Il Consiglio di amministrazione, su parere del Senato accademico, annualmente delibera e rende pubblici i termini e le modalità relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, agli altri procedimenti relativi alle carriere degli studenti e ai termini per la domanda di ammissione alla prova finale.
 4. Il Dipartimento, annualmente, sentiti la Commissione paritetica, la Commissione interdipartimentale per la didattica e i Consigli di corso di studio, stabilisce, nel rispetto dei termini previsti dagli Organi Accademici, la data iniziale e la data finale delle lezioni, di ogni altra attività formativa, dei cicli, degli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative e i periodi di svolgimento degli esami o valutazioni finali di profitto.
 5. La programmazione delle attività formative, ivi compresi gli orari dei singoli insegnamenti, è pubblicata sul portale e deve essere disponibile entro le scadenze fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione, su parere del Senato accademico, e comunque in tempo utile per la definizione dell'offerta formativa annuale.
 6. La sessione di esami di profitto è unica e ha inizio, di norma, il 15 ottobre e termina il 31 marzo dell'anno accademico successivo. Gli esami di profitto non possono essere sostenuti prima della fine del relativo insegnamento, in relazione all'anno di iscrizione, con l'eccezione degli studenti ammessi al percorso breve.
 7. Il Dipartimento, sentita la Commissione paritetica, con delibera annuale, prevede non meno di sei appelli per le verifiche e comunque un numero di appelli tale da garantire agli studenti una ragionevole programmazione del proprio carico di esami. Tali appelli devono essere opportunamente distribuiti nell'arco dell'anno solare, distanziati l'uno dall'altro non meno di 15 giorni. Fermo restando la necessità di garantire a ciascuno studente la disponibilità di un congruo numero di appelli, eventuali limitazioni al numero di iscrizione ad un medesimo appello devono essere adeguatamente motivate dal docente per ragioni di ordine organizzativo, logistico e di sicurezza.
- Modalità diverse nell'organizzazione e nel numero degli appelli possono essere proposte dal dipartimento al Senato accademico previo parere favorevole della Commissione paritetica.
8. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con congruo anticipo e sulla base di una programmazione almeno trimestrale.

Art. 16 – Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, indicandone gli eventuali obblighi di frequenza per gli studenti sulla base delle indicazioni degli Organi competenti.
2. L'Ateneo promuove la sperimentazione di modalità didattiche innovative attraverso progetti e interventi finalizzati alla valorizzazione e all'aggiornamento continuo delle competenze dei docenti nonché allo sviluppo di capacità critiche e autonome degli studenti nell'apprendimento.

Art. 17 – Studenti a tempo parziale e percorso breve

1. Lo studente ha la possibilità di completare i corsi di studio con modalità flessibile in un tempo inferiore (percorso breve) o superiore alla durata normale (studente a tempo parziale).

L'iscrizione con modalità flessibile non è possibile per i:

- corsi a ciclo unico regolati da normative europee;
- corsi a ordinamento congiunto attivati sulla base di specifici accordi con partner stranieri.

Le modalità di attuazione dei percorsi a tempo parziale o breve sono definite nel Regolamento Studenti di Ateneo.

Art. 18 – Esami o valutazioni finali di profitto

1. I Regolamenti didattici di corso di studio specificano le tipologie di verifica dei risultati delle attività formative nel rispetto degli indirizzi definiti dagli Organi competenti.
2. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.
3. Gli esami o valutazioni finali di profitto possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni e debbono essere svolti in presenza, anche qualora l'insegnamento sia stato svolto a distanza.

Possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività mirano in ogni caso all'accertamento delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.

4. Gli esami o valutazioni finali di profitto orali sono pubblici. Per le altre modalità di svolgimento di cui al comma 3, il Dipartimento assicura adeguate forme di pubblicità. Lo svolgimento delle prove per via telematica è disciplinato dalla normativa vigente e dal successivo art. 20 bis.
5. La valutazione è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale. In caso di esito positivo lo studente può chiedere di rifiutare il voto. Il rifiuto deve essere concesso dal docente almeno una volta sul singolo insegnamento.

6. Il credito è acquisito con il superamento dell'esame o valutazione finale di profitto.
7. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale.
8. Non possono essere ripetuti gli esami o valutazioni finali di profitto già verbalizzati con esito positivo.
9. Gli esami o valutazioni finali di profitto devono essere effettuati da una apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall'art. 19.
10. Il verbale deve essere compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione entro cinque giorni dall'esame o valutazione finale di profitto, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione delle prove. La digitalizzazione della firma è obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, salvo deroghe motivate, anche nel rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce compito didattico.
11. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale la composizione della Commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.
12. I Consigli di corso di studio esercitano il controllo sui criteri e sulle modalità di svolgimento degli esami o valutazioni finali di profitto.

Art. 19 – Commissioni d'esame o di valutazione finale di profitto

1. Le Commissioni d'esame o di valutazione finale di profitto sono composte dal docente responsabile della disciplina o dell'attività formativa ed eventualmente da altri docenti o cultori della materia. Il cultore della materia è individuato dal Consiglio di corso di studio sulla base di criteri definiti dal Consiglio di Dipartimento. In caso di prove d'esame o di valutazioni finali di profitto integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti responsabili degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli di corso di studio all'inizio di ciascun anno accademico. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi Coordinatori.
3. In caso di urgenza, il Coordinatore di Corso di studio e il Direttore del Dipartimento possono provvedere alla nomina delle Commissioni.
4. Qualora sia necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per il medesimo esame o valutazione finale di profitto, il docente responsabile dell'attività ne propone la composizione al Coordinatore di corso di studio, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva. Le sottocommissioni non possono essere formate solo da cultori della materia. Lo studente ha comunque il diritto di chiedere, preventivamente, non oltre l'inizio dell'appello, di essere esaminato anche dal docente responsabile della disciplina o dell'attività. Alla Commissione è demandato il controllo del rispetto delle propedeuticità delle attività formative.

Art. 20 – Prova finale

1. Per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale, lo studente deve superare una prova finale.
2. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio in coerenza con gli indirizzi definiti dagli Organi competenti.
3. La prova finale si svolge nelle forme previste dai regolamenti didattici dei corsi di laurea. Il Dipartimento prevede forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa.
4. La prova finale dei corsi di laurea magistrale prevede la redazione di una tesi originale. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall'art. 21.
5. Lo studente svolge il proprio lavoro di preparazione della tesi, sotto la guida di un relatore, su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio. Il Consiglio di corso di studio può disciplinare criteri e modalità di preparazione della tesi, la scelta dell'argomento della tesi in coerenza con gli indirizzi definiti dagli Organi competenti. Il relatore vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione, nonché la sua originalità, anche mediante applicativi informatici.
6. Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative previste nella programmazione didattica dell'Ateneo.
7. Il Consiglio di corso di studio, sentiti i Direttori dei Dipartimenti coinvolti, assicura che l'attribuzione delle tesi sia ripartita equamente fra i docenti.
8. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti previsti dal regolamento didattico del corso di studio per le attività diverse dalla prova finale.
9. La Commissione della prova finale, in via preliminare, può deliberare sulla non ammissibilità del candidato a tale prova.
10. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in centodecimali. In caso di valutazione positiva, la prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione, in caso di votazione massima (110/110), può concedere la lode su decisione unanime.
11. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale digitale.
12. Il verbale deve essere compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione entro cinque giorni dallo svolgimento della prova finale ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione delle prove. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale la composizione della Commissione, nonché il regolare svolgimento dei suoi lavori. L'adesione a questo obbligo da parte del Presidente della Commissione costituisce compito didattico.
13. Il periodo di svolgimento delle prove finali va dal 7 gennaio al 23 dicembre.
14. Il Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio, la Commissione paritetica e le competenti Commissioni interdipartimentali, fissa annualmente il calendario degli appelli delle prove finali nel rispetto delle regole definite dagli Organi di ateneo.

Art. 20 bis – Esami o valutazioni finali di profitto e prova finale

1. Gli esami o valutazioni finali di profitto e la prova finale di cui ai precedenti artt. 18 e 20 si svolgono in presenza.
2. Lo svolgimento a distanza è disciplinato dalla normativa vigente.
3. Ulteriori non previste situazioni emergenziali che potrebbero richiedere lo svolgimento a distanza degli esami di profitto e finali saranno consentite previo nulla osta del Ministero.

Art. 21 – Commissioni per la prova finale

1. Le Commissioni per la prova finale di laurea e laurea magistrale sono composte da almeno 3 membri tra professori di ruolo e ricercatori di cui almeno due professori di ruolo fatti salvi i casi altrimenti disciplinati dalla normativa vigente.
2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli di corso di studio. Essi possono delegare tale nomina ai rispettivi Coordinatori. In caso di urgenza, il Coordinatore di Corso di studio e il Direttore del Dipartimento possono provvedere alla nomina delle Commissioni.

Sono fatti salvi i casi previsti da specifiche normative in relazione alle Commissioni cui partecipano membri esterni all'Ateneo, che sono nominate dal Rettore o da suo delegato.

Art. 22 – Iscrizione a singole attività formative

1. Al fine di integrare le carriere degli studenti già concluse, i laureati, i laureati magistrali, nonché i possessori di titolo accademico rilasciato secondo i previgenti ordinamenti o conseguito all'estero possono iscriversi a singole attività formative presso i corsi di studio.
2. L'iscrizione a singole attività formative è ammessa per gli iscritti a corsi di studio solo per coloro che hanno presentato domanda di ammissione alla prova finale. Tale iscrizione è inoltre ammessa per coloro che, per iscriversi a corsi di studio di livello superiore di nuova istituzione le cui regole di ammissione non erano note in precedenza, abbiano necessità di acquisire crediti in specifici settori scientifico-disciplinari che non erano previsti nel regolamento didattico dei corsi di studio di provenienza.
3. L'iscrizione a singole attività formative è inoltre consentita:
 - ai possessori di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, purché non iscritti ad altro corso di studio dell'Ateneo, limitatamente alle attività formative attivate presso corsi di studio che prevedano il medesimo diploma come titolo di accesso;
 - ai cittadini stranieri diplomati o iscritti ad Università estere;
 - agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, qualora la frequenza di singole attività formative sia contemplata nell'ambito della programmazione dell'attività didattico-formativa deliberata, per ciascun anno accademico, dal Collegio dei docenti.

4. Qualora tali attività siano attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'iscrizione deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di corso di studio, sulla base di criteri da questo preventivamente individuati, garantendo, in ogni caso, la sostenibilità dal punto di vista della logistica.
5. In casi eccezionali e per comprovate esigenze, il Consiglio di amministrazione può motivatamente prevedere particolari modalità di accesso a specifiche attività formative singole anche per i casi di corsi di studio non a numero programmato.
6. L'iscrizione a singole attività formative è regolamentata dalle delibere degli Organi competenti e dai Consigli di corso di studio, che stabiliscono anche le eventuali regole di riconoscimento nell'ambito dei piani didattici.

Art. 23 – Compiti didattici

1. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Dipartimenti, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, ulteriormente specificate nelle linee di indirizzo deliberate dagli organi competenti. Le attività svolte dai professori e dai ricercatori sono annotate nel consuntivo delle attività che deve essere compilato con le modalità ed entro il termine annualmente definito dagli Organi competenti nelle linee di indirizzo per la programmazione didattica.
2. I professori e i ricercatori, di norma, svolgono l'attività didattica di cui al comma precedente nella sede di servizio come definita nelle procedure concorsuali, di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali il docente ha assunto servizio, secondo gli indirizzi degli Organi competenti.
3. Il Dipartimento assicura la pubblicità dei curricula scientifici e degli orari di ricevimento svolti durante l'intero arco dell'anno accademico, ad eccezione dei periodi di congedo o alternanza per motivi di studio o ricerca.
4. I Consigli di Dipartimento attribuiscono i compiti didattici ai professori e, laddove previsto dalla normativa, dai regolamenti e dai contratti, ai ricercatori.
5. I professori di ruolo e i ricercatori responsabili di attività formative devono completare annualmente i relativi registri entro 30 giorni dal termine delle attività stesse. I professori a contratto sono tenuti a completare il registro delle attività formative firmando digitalmente entro 30 giorni dal termine di scadenza del contratto.
6. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a verificare la correttezza e la completezza della compilazione dei registri delle attività formative, nonché del consuntivo delle attività, apponendo il visto entro trenta giorni dal completamento della documentazione di competenza da parte delle figure di cui al precedente comma 5.

Art. 24 – Qualità delle attività formative e dei servizi agli studenti

1. Il Consiglio di Dipartimento approva una relazione annuale sulle attività formative e sui servizi agli studenti redatta dalla Commissione paritetica e la invia agli Organi per quanto di competenza.
2. La relazione annuale illustra e discute l'adeguatezza delle dotazioni strutturali, l'andamento degli indicatori di regolare svolgimento delle carriere degli studenti e di efficacia anche in termini di occupazione dei laureati, nonché le opinioni degli studenti sulle attività formative e sui servizi di supporto alla didattica. Tali relazioni rispettano le procedure di assicurazione della qualità definite dal D.Lgs. emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5 co. 1 lett. a) della L. 240/2010.
3. In sede di progettazione dell'offerta formativa e di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici, i Dipartimenti garantiscono la coerenza tra le competenze scientifiche disponibili e gli obiettivi formativi del corso di studio.

Art. 25 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni

1. L'Università di Bologna assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia di didattica, in particolare tramite il portale di Ateneo, di cui garantisce la costante revisione.

Art. 26 – Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio

1. È assicurata la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti.
2. Ai corsi di studio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le norme di quest'ultimo si applicano ai previgenti ordinamenti solo in quanto compatibili.
3. Per i corsi di studio di cui al comma 1, è fatto divieto di prevedere sbarramenti alle iscrizioni ad anni di corso.
4. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, di optare per l'iscrizione a corsi di studio con gli ordinamenti vigenti.
5. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dagli Organi competenti.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari attivati in base ai previgenti ordinamenti o i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, qualunque ne sia la durata, sono valutati in crediti e possono essere riconosciuti per il conseguimento della laurea.
7. Gli studi compiuti per conseguire la laurea in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti per i fini di cui al comma precedente. In caso di trasferimento da altro corso di studio o di iscrizione di studenti già in possesso di titolo accademico anche conseguito all'estero, lo studente verrà ammesso al corso di studio riordinato. Qualora lo studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo a quello già attivato nel vigente ordinamento, è concessa allo stesso la facoltà di scelta tra l'iscrizione al corrispondente anno del previgente ordinamento oppure all'anno di corso in quel momento attivato dell'ordinamento vigente.

8. Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti dell'Università di Bologna, per quanto compatibile con ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato e corsi professionalizzanti che prevedono titoli rilasciati dall'Ateneo.

Art. 27 – Carriere e diritti degli studenti

1. Le procedure amministrative relative alle carriere e ai diritti degli studenti sono disciplinate dal regolamento degli studenti e da appositi regolamenti di Ateneo.
2. Gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di genere, età, caratteristiche, stato e condizioni personali, appartenenza e provenienza territoriale, convinzioni o orientamenti personali, coerentemente con la Carta dei diritti degli studenti approvata dal Consiglio nazionale degli studenti universitari in data 8/09/2011 per quanto compatibile con i regolamenti di ateneo.

Art. 28 – Afferenza dei corsi di studio ad uno stesso Consiglio

1. Il Dipartimento può deliberare, per i corsi di studio di propria pertinenza, l'afferenza di più corsi di studio di primo e/o secondo ciclo o ciclo unico a uno stesso Consiglio di corso in osservanza di uno o più dei seguenti criteri:
 - a) continuità didattica tra primo e secondo ciclo;
 - b) identità o affinità della classe di laurea;
 - c) affinità di obiettivi formativi qualificanti della classe;
 - d) trasformazione degli ordinamenti didattici.
2. Di norma, non possono essere accorpati in un unico Consiglio più corsi di studio con Dipartimenti di riferimento diversi.

Art. 29 – Strutture dell'Università di Bologna

1. Le Strutture dell'Università di Bologna sono quelle approvate dagli Organi competenti e risultanti dall'apposita banca dati ministeriale.
2. Per i corsi afferenti alle classi di laurea a orientamento professionale, l'Università di Bologna può individuare quali strutture didattiche, anche interateneo, competenti per l'attivazione e la gestione dei corsi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DM n. 446/2020, Fondazioni di partecipazione istituite ai sensi dell'art. 39 dello Statuto di Ateneo, nelle quali si realizza anche, con la partecipazione delle Associazioni imprenditoriali, la consultazione di cui all'art. 11 comma 4 del DM n. 270/2004.

Tali Fondazioni, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, potranno svolgere attività volte a promuovere e sviluppare la formazione professionale universitaria, anche mediante sostegno finanziario, secondo quanto previsto nei rispettivi statuti.